

TAR Milano 29/03/1999 n. 1068

legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.2

L'art. 16, co. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.(come modificato dall'art. 5 quinquies L. 2 giugno 1995 n. 216, di conversione del D.L. 3 aprile 1995 n. 101) - il quale dispone che il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare - è espressione del principio per cui la localizzazione di un'opera pubblica, specie quando comporta il sacrificio di diritti privati tramite espropriazione, richiede sempre la giustificazione della sua necessità ed utilità in rapporto a determinate esigenze, fermo restando che tali esigenze debbono essere di norma rapportate alla comunità territoriale di riferimento, né può trascurarsi la valenza del principio di sussidiarietà, che impone all'Ente pubblico di intervenire là dove l'offerta di servizi e strutture, pubblica o privata, sia inadeguata e lasci insoddisfatte le necessità degli utenti.